

**Deliberazione n° 5  
del 20/01/2022**

**Oggetto: Approvazione Regolamento degli incentivi per funzioni tecniche**

### L'AMMINISTRATORE UNICO

Visto il vigente statuto approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1897 del 12/11/2018, su proposta dell'Assemblea dei Soci di cui alla delibera n. 7 del 30 agosto 2018;

Richiamato l'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 che ha riscritto la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche, in particolare i commi 2, 3, 4 e 5:

- comma 2: *“A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione”;*
- comma 3: *“L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale”;*

- comma 4: *“Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori”;*
- comma 5: *“Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2”;*

**Visto** l'art. 7, comma 4, lett. g) del CCNL 21/05/2018 comparto Funzioni Locali dispone che sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione decentrata;

**Considerato** che, in data 08/11/2019 la Delegazione trattante di Parte Pubblica dell'Unione Terre di Castelli (tavolo unico) e le Organizzazioni sindacali di categoria hanno condiviso il testo di Regolamento degli incentivi per funzioni tecniche;

**Vista** la bozza di Regolamento, allegata sub a) alla presente deliberazione per costituirne parte integrale e sostanziale e ritenuto che lo stesso disciplina la materia in modo corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione, che necessita di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente, per la gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture, che garantisca l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, dei progetti, dei tempi e dei costi stabiliti;

tutto ciò premesso

### DELIBERA

per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente confermato nella parte dispositiva:

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Regolamento degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, (Allegato a);
2. di dare atto che il regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione e che le attività svolte a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino alla data di entrata in vigore saranno incentivate solo se il relativo finanziamento sia stato previsto all'interno del quadro economico degli interventi;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile come previsto dalla normativa vigente.

L'Amministratore Unico  
(Dr. Marco Franchini)




**ASP TERRE DI CASTELLI**  
**Giorgio Gasparini - Vignola (MODENA)**

ENTI SOCI:

Unione Terre di Castelli e Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Spilamberto, Vignola, Zocca.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Vignola ai sensi dei commi 3, dell'art. 22 del vigente Statuto.

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Vignola

DAL: 21.02.2022 AL: 08.03.2022 e registrato al numero d'ordine progressivo:

\_\_\_\_\_.

**F.TO IL FUNZIONARIO INCARICATO**

(Isabel Degli Antoni)



**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

- È DIVENUTA ESECUTIVA per decorrenza dei termini ai sensi di legge
- È dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 4, dell'art. 22 del vigente Statuto;

**F.TO IL FUNZIONARIO INCARICATO**

(Isabel Degli Antoni)



**RELAZIONE DI CONFORMITA'**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo, composto da n. 3 facciate.

**F.TO IL FUNZIONARIO INCARICATO**

(Isabel Degli Antoni)



